

Il nuovo iper ammortamento

Le modalità attuative

Torino, 27 marzo 2026

Franco Vernassa

dottore commercialista in Torino

Gruppo di lavoro dell'Ordine di Torino su reddito d'impresa e agevolazioni fiscali

Punti di attenzione

- 1) Ritorno al passato: da credito d'imposta a effetto sul reddito imponibile
- 2) Procedura informativa (pre e post) ampliata in base allo schema di DM attuativo
- 3) Costi di compliance elevati, soprattutto per le Piccole Imprese
- 4) Viene meno il rischio sui crediti d'imposta (non spettanti versus inesistenti – vedasi anche atto di indirizzo del vice Ministro in data 1 luglio 2025)
- 5) Quali agevolazioni sono ancora in essere nel 2026 e negli anni successivi?
- 6) Nasce la figura del «manager delle agevolazioni»
- 7) Quale bilanciamento tra l'erogazione dell'agevolazione ed il controllo, anche da parte del Collegio Sindacale (prestare attenzione al set documentale)?
- 8) La stagione del ricalcolo degli acconti per il 2026

Iperammortamento su investimenti in beni strumentali materiali e immateriali

Modifiche alla norma

Con il comunicato legge del 12 marzo 2026, il MEF ha annunciato che *«un provvedimento legislativo di prossima emanazione interverrà sulla Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio per il 2026), per modificare:*

[.....]

le disposizioni dedicate al nuovo “iper-ammortamento”, (articolo 1, commi da 427 a 436) che prevedono, in favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, la maggiorazione, ai fini dell’ammortamento, del costo di acquisizione degli investimenti in beni strumentali.

In particolare, verrà disposta la soppressione della disposizione che limita il beneficio ai soli acquisti di beni prodotti in Europa o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.»

Con il DL 27 marzo 2026 n. 38, art. 7, la norma è stata soppressa con effetto dagli investimenti effettuati dall’1 gennaio 2026

Iperammortamento su investimenti in beni strumentali materiali e immateriali

Rinvio ad un decreto attuativo di prossima emanazione (L. 199/2025, art. 1, comma 433)

- ▶ Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.
- ▶ In data 5 gennaio 2026, il MIMIT ha trasmesso al ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), ai fini dell'acquisizione del concerto, il decreto interministeriale che definisce le modalità attuative del nuovo piano Transizione 5.0 inserito nella legge di bilancio. Si attende quindi il concerto del MEF e, successivamente, il passaggio alla Corte dei Conti
- ▶ La stampa specializzata segnala modifiche al DM alla luce della soppressione dell'obbligo di acquisto di beni prodotti in Stati membri della Comunità Europea o in Stati aderenti nello Spazio Economico Europeo – vedasi Comunicato legge del 12 marzo 2026 e il DL 27 marzo 2026 n. 387, art. 7.

Schema di decreto MIMIT trasmesso al MEF per il concerto in data 5 gennaio 2026 - (1/2)

Procedura di accesso al beneficio con tre comunicazioni (tramite piattaforma GSE):

- 1) **Comunicazione preventiva:** per l'accesso al beneficio l'impresa trasmette una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti.
- 2) **Comunicazione di conferma:** per ciascuna «comunicazione preventiva», entro sessanta giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE, l'impresa trasmette la relativa comunicazione di conferma dell'investimento, con l'indicazione della data e dell'importo del pagamento relativo all'ultima quota dell'acconto per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione, con i dati identificativi delle fatture dei costi agevolabili.
- 3) **Comunicazione di completamento:** al completamento degli investimenti (data di effettuazione ai sensi art. 109, commi 1 e 2 del TUIR e data di fine lavori), e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, l'impresa trasmette una comunicazione di completamento per ciascuna delle comunicazioni di conferma, corredata da attestazioni di possesso della documentazione di cui alla slide successiva. Nel caso in cui la comunicazione di completamento abbia ad oggetto investimenti in più beni, la data di effettuazione è quella dell'ultimo investimento.

Decreti MIMIT stabiliranno i modelli di comunicazione, allegati ed istruzioni.

Schema di decreto MIMIT trasmesso al MEF per il concerto in data 5 gennaio 2026 - (2/2)

Oneri documentali:

- ▶ Per l'inclusione dei beni negli allegati IV e V della L. 199/2025 e l'interconnessione, è necessaria una **perizia asseverata**, corredata di un'analisi tecnica, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale. Per i beni inclusi negli allegati IV e V della L. 199/2025, il cui costo unitario di acquisizione non supera 300 mila euro, può essere sufficiente la dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000

- ▶ **Certificazione contabile** resa dal **revisore legale** attestante l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro (art. 8, Dlgs 39/2010).

Osservanza dei principi di indipendenza ai sensi art. 10, Dlgs 39/2010.

Iperammortamento su investimenti in beni strumentali materiali e immateriali

Schema di decreto MIMIT trasmesso al MEF per il concerto in data 5 gennaio 2026 - (2/2)

Controlli:

Il *GSE* effettua le verifiche documentali e i controlli in relazione agli investimenti agevolati, verificando:

- ▶ la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dalla legge e dal presente decreto per beneficiare dell'agevolazione,
- ▶ la conformità degli interventi realizzati alle dichiarazioni, informazioni e ai dati forniti nel corso della procedura di accesso di cui all'articolo 3 e alle disposizioni normative di riferimento.

L'impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile, **fino al decimo anno successivo a quello di completamento dell'investimento**, tutta la documentazione necessaria

- ▶ all'accertamento della correttezza e alla veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la *piattaforma informatica* e
- ▶ all'effettuazione dei controlli rispetto agli elementi tecnici e di costo degli investimenti, ivi comprese le perizie e le attestazioni di cui agli articoli 5 e 6, nonché le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati.

Iperammortamento su investimenti in beni strumentali materiali e immateriali

Schema di decreto MIMIT trasmesso al MEF per il concerto in data 5 gennaio 2026 - (2/2)

Decadenza:

L'impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto al beneficio al ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- a) nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, senza che l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nello stesso periodo d'imposta del realizzo;
- b) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;
- c) mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio;
- d) false dichiarazioni rese nella procedura di cui al presente decreto;
- e) impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
- f) altre violazioni o inadempimenti da cui consegua la non spettanza anche parziale del beneficio.

Iperammortamento su investimenti in beni strumentali materiali e immateriali

Punti di riflessione sull'agevolazione

- ▶ **Pianificazione degli investimenti:** il potenziamento delle aliquote agevolative, più elevate rispetto al precedente credito di imposta, impone di considerare una pianificazione attenta degli investimenti anche in considerazione dell'ampliamento dell'ambito temporale.
- ▶ **Rallentamento del periodo di fruizione del beneficio:** rispetto alla precedente disciplina del credito d'imposta, complessivamente si osserva un tendenziale rallentamento del periodo di fruizione del beneficio, parametrato alla durata del periodo di ammortamento fiscale del cespite.
- ▶ **Società in perdita fiscale:** le società in perdita fiscale dovranno attendere esercizi con imponibile fiscale positivo per poter monetizzare il beneficio.
- ▶ **Peggioramento dell'EBITDA:** rispetto ai crediti di imposta, che sono iscritti tra i proventi (contributi in conto impianti) in base al periodo di ammortamento dei beni oggetto di investimento, le maggiorazioni fiscali degli ammortamenti generano una riduzione delle imposte correnti.
- ▶ **Aggravio degli oneri documentali:** oltre alla perizia asseverata, si aggiungere la certificazione contabile.

Iperammortamento su investimenti in beni strumentali materiali e immateriali

Crediti d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design
situazione per 2026 e anni seguenti

Periodo d'imposta	Ricerca e sviluppo	Innovazione tecnologica	Innovazione tecnologica 4.0	Design e ideazione estetica
2025	10%, massimo € 5 milioni	5%, massimo € 2 milioni	5%, massimo € 4 milioni	5%, massimo € 2 milioni
2026		non applicabile		10%, massimo € 2 milioni
2027-2031		non applicabile		